Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 novembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 19 NOVEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi *n. 53*: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » prima emissione (anno 1960) e seconda emissione (anno 1961) e 5,50 % « Ferrovie dello Stato » seconda emissione a premi (anno 1952), terza emissione a premi (anno 1953), quarta emissione a premi (anno 1955) e quinta emissione (anno 1959) effettuate il 10 novembre 1965.

(8875)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » seconda emissione (anno 1962) e terza emissione (anno 1963): 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » prima emissione (anno 1964) e seconda emissione (anno 1964) e 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676), prima emissione (anno 1962) effettuate il 10 novembre 1965.

(8889)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 28 ottobre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. A. il Principe Moulay Hassan Ben El Mehdi il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Marocco.

(8310)

Giovedì 28 ottobre, alle ore 12,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Shigeru Yosano il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Giappone.

(8309)

Giovedì 28 ottobre, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Jules Alphonse Razafimbahiny il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Madagascar.

(8308)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. 1256.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Urologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Firenze rispettivamente in data 22 marzo e 4 maggio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Urologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 1° agosto 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 24. — VILLA

Repertorio n. 573

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica urologica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno ventidue del mese di marzo in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Cognola (Trento), il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1° luglio 1950, sono comparsi i signori: Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1903, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Università del 18 marzo 1965, che si allega sotto lettera « A ». Landi rag. Lelio, nato a Empoli (Firenze), il 10 marzo 1909, e domiciliato a Empoli (Firenze), via Roma, 50, nella sua qualità di presidente della Società « Sorgenti Tesorino » autorizzato a far luogo a tutti gli atti necessari alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio della Società predetta in data 18 febbraio 1965 che si allega sotto lettera « B »;

Premesso

che con deliberazione del 18 febbraio 1965 il Consiglio di amministrazione della Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli ha deliberato all'unanimità la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di Clinica urologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze,

che la Facoltà di medicina e chirurgia, nell'adunanza del 13 gennaio 1965, ha accettato l'offerta della predetta Società;

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze, nelle rispettive adunanze del 17 e 18 marzo 1965, hanno ciascuno nell'ambito della propria competenza, approvato all'unanimità la proposta di istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare alla cattedra di Clinica urologica;

Tutto ciò premesso

I sopracitati signori della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli, affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze venga attuato l'insegnamento di Clinica urologica si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Clinica urologica.

L'Università di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica urologica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Questo atto, che consta di numero due fogli di carta libera uso bollo scritti a macchina da persona di mia fiducia su cinque pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze.

F.to: Giovanni Gualberto ARCHI
» Lelio LANDI
» Tullio GALLO

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 23 marzo 1965, al n. 350, vol. 71-ME. Esatte L. *gratis*.

Repertorio n. 577

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze, addì 22 marzo 1965 tra l'Università degli studi di Firenze e la Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli per la istituzione di un posto di ruolo di Urologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno quattro del mese di maggio in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti di me dott. Tullio Gallo, nato a Cognola (Trento), il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1° luglio 1950, sono comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Firenze;

Landi rag. Lelio, nato a Empoli (Firenze) il 10 marzo 1909, e domiciliato a Empoli (Firenze) in via Roma, 50, nella sua qualità di presidente della Società « Sorgenti Tesorino », i quali mi hanno dichiarato quanto segue:

Premesso

che tra l'Università degli studi di Firenze e la Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli rispettivamente rappresentate dal prof. Giovanni Gualberto Archi, rettore dell'università degli studi di Firenze e dal rag. Lelio Landi, presidente della Società « Sorgenti Tesorino » di Empoli, è stata stipulata il 22 marzo 1965 in Firenze, apposita convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo alla cattedra di Clinica urologica a rogito del sottoscritto funzionario, registrata a Firenze (Atti civili) addì 23 marzo 1965, al n. 350, vol. 71 ME (gratis);

che nel testo della predetta convenzione è stato usato impropriamente il termine di « Clinica urologica » anzichè « Urologia » come tale insegnamento è viceversa indicato nelle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562 e successive modificazioni;

che pertanto è necessario apportare la menzionata correzione al testo della stipulata convenzione;

Tutto ciò premesso

i comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io funzionario rogante sono certo, nelle rispettive qualità *convengono*;

che ogni qualvolta nel testo della convenzione stipulata ricorre il termine impropriamente usato « Clinica urologica » questo deve essere sostituito con il termine « Urologia ».

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo della Università degli studi di Firenze sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto che consta di due pagine e fin qui parte della successiva di un foglio di carta uso bollo scritto a macchina da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti della Università degli studi di Firenze.

F.to: Giovanni Gualberto Archi
Lellio Landi
Tullio Gallo

Per copia conforme all'originale.

Il direttore amministrativo: Dott. Tullio Gallo.

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 7 maggio 1965, al n. 597, vol. 71-ME. Esatte L. *gratis*.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. 1257.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1266 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 18 al 23 relativi all'Istituto di esercitazioni giuridiche annesso alla Facoltà di giurisprudenza sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO IV

Istituto di esercitazioni giuridiche

Art. 18. — E' costituito presso la Facoltà di giurisprudenza un Istituto di esercitazioni giuridiche aventi i seguenti scopi generali;

a) organizzare corsi di specializzazione e addestramento professionale;

b) curare la pubblicazione di opere giuridiche;

c) funzionare come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario;

d) promuovere qualsiasi altra iniziativa culturale nel campo delle scienze giuridiche, come l'organizzazione di congressi, corsi, cicli di conferenze, incontri dibattiti, ecc.

L'Istituto ha autonomia amministrativa e dispone, a norma dell'art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592, dei fondi ad esso assegnati, nonchè degli eventuali proventi ricavati dallo svolgimento della sua attività ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 19. — Il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza elegge nel suo seno un direttore ed un vice direttore dell'Istituto, che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Spetta al direttore fissare anno per anno, su conforme parere del Consiglio di Facoltà, il programma dei lavori dell'Istituto.

Art. 20. — Prestano la loro opera nell'Istituto i professori ufficiali e le altre persone di riconosciuta competenza che vengono prescelte dal Consiglio di Facoltà.

Art. 21. — Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti iscritti al corso di Giurisprudenza, nonchè i laureati in Giurisprudenza da non oltre due anni.

Ad ogni corso non possono essere iscritti più di quindici alunni salvo apposita deliberazione del Consiglio. Qualora i richiedenti superino il numero di quindici, il direttore delibera quali tra i richiedenti debbono essere ammessi.

Art. 22. — Agli alunni che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal direttore dell'Istituto, in base a relazione dei rispettivi docenti, un certificato che deve essere controfirmato dal preside della Facoltà.

Art. 23. — L'Istituto può bandire concorsi a premio tra gli alunni iscritti, con norme da determinarsi dal direttore.

Il direttore, sentito il Consiglio della Facoltà, può deliberare la stampa dei lavori degli alunni che ne siano meritevoli, negli « Annali » dell'Università.

Art. 24. — All'Istituto è annessa una biblioteca retta da un apposito regolamento emanato dal preside su proposta della Facoltà.

Art. 25. — Presso la Facoltà sono inoltre costituiti i seguenti Istituti speciali:

1) Istituto di diritto privato;
2) Istituto di diritto pubblico e processuale civile;
3) Istituto di diritto romano;
4) Istituto di storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico;
5) Istituto del diritto del lavoro e della previdenza sociale;
6) Istituto di diritto e procedura penale;
7) Istituto di diritto internazionale pubblico e privato;
8) Istituto di economia e finanza.

Ogni Istituto avrà autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e disporrà di locali propri.

Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Istituto di medicina legale e delle assicurazioni

Art. 26. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

L'Istituto dispone, a norma dell'art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dei fondi ad esso assegnati e può eseguire le prestazioni a pagamento di cui all'articolo 49 dello stesso testo unico.

Art. 27. — L'Istituto di medicina legale ha compiti didattici e di ricerca scientifica. A tale effetto tra l'altro:

a) promuove ricerche di Medicina sociale e di Patologia professionale con particolare riguardo alle regioni delle Marche e degli Abruzzi;

b) da all'insegnamento teorico delle discipline medico-legali indirizzo dimostrativo sperimentale per l'addestramento dei giovani nella pratica forense;

c) organizza corsi di lezioni e di esercitazioni pratiche in medicina legale per laureati in Giurisprudenza o in Medicina e chirurgia.

Art. 28. — La scelta e la durata dei corsi viene stabilita dal direttore dell'Istituto, sentito il parere della Facoltà, e le lezioni sono impartite dal direttore dell'Istituto, da professori ufficiali della Facoltà giuridica, da liberi docenti, o da altre persone di riconosciuta competenza.

Alla fine di ogni corso, a coloro che hanno frequentato con assiduità uno o più corsi, viene rilasciato, su proposta del direttore dell'Istituto, un attestato di frequenza controfirmato dal rettore dell'Università.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

31) Filologia medioevale ed umanistica;

32) Letteratura italiana moderna e contemporanea;

33) Storia contemporanea.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di « Letteratura anglo-americana ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

17) Filosofia della storia;

18) Filosofia delle religioni.

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di alcuni Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 30. — Presso la Facoltà di lettere e filosofia sono costituiti i seguenti Istituti:

1) Istituto di filologia e storia antica;

2) Istituto di filologia e storia medioevale;

3) Istituto di filologia e storia moderna;

4) Istituto di filosofia;

5) Istituto di lingue e letterature straniere.

Ogni Istituto avrà autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e disporrà di locali propri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965, n. **1258.**

Autorizzazione alla Fondazione « Biblioteca Benedetto Croce », con sede in Napoli, ad accettare un lascito.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Biblioteca Benedetto Croce », con sede in Napoli, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente nella villa Ruffo, sita in Napoli, via Crispi n. 69, disposto dalla N. D. Adele Rossi, vedova Croce, con testamento olografo in data 15 febbraio 1961, pubblicato il 23 maggio 1961, con atto n. 86882 di repertorio a rogito avv. Paolo Emilio Restaino, notaio in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1259.**

Autorizzazione all'Automobile Club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Modena, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Eugenio Carani, per il prezzo di L. 2.400.000, quattro locali, posti al piano seminterrato del fabbricato condominiale sito in Modena fra la via Cantelli e strada privata, da adibire ad autorimesse della propria autoscuola.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1965, n. **1260.**

Erezione in ente morale della « Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo », con sede in Roma.

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto, la predetta Associazione viene autorizzata ad accettare la donazione del complesso immobiliare denominato Villa Pola in Roma, riportato nel cessato catasto urbano del comune di Roma alla mappa 147, n. 1295/1, 1295/2, 1294/1 e 1294/3 e nel catasto terreni dello stesso Comune alla Sezione *A*, foglio n. 573, particelle numeri 80, 81, 82, 83 e 132, disposta dalla « Unione internazionale Pro Deo Società immobiliare a responsabilità limitata », avente sede in Roma, con atto 4 gennaio 1964 per notaio dott. Giancarlo Antonioni, numero di repertorio 71130/4364 confermato con atto 10 dicembre 1964 a rogito del dott. Pietro Pierantoni, coadiutore del notaio dott. Claudio Pierantoni, n. repertorio 98209/32838.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1965.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo Mostre Piacentine, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1961, con il quale il perito industriale Giuseppe Ghezzi è stato nominato presidente dell'Ente predetto, per un triennio;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, al rinnovo della carica di cui innanzi;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il cav. uff. Carlo Graviani è nominato presidente dell'Ente autonomo Mostre Piacentine, con sede in Piacenza, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

(8392)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Istituzioni di una Agenzia consolare in Los Teques (Venezuela) alle dipendenze del Consolato generale in Caracas.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Los Teques (Venezuela) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Caracas.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1965
Registro n. 239, foglio n. 46

(8381)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1965.

Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 530, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto ministeriale 92155 del 18 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1964, registro n. 18 Finanze, foglio n. 290, con il quale il dott. Pietro Torre, direttore di divisione, nella sua qualità di reggente della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie fu nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

Considerato che con ordine di servizio n. 59, del 4 agosto 1965 il dott. Carlo Bonavita, direttore di divisione, è stato nominato titolare della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale predetto e che pertanto il dott. Pietro Torre, dalla stessa data, ha cessato di esercitare le funzioni di reggente di detta divisione;

Ritenuto di dover sostituire il dott. Pietro Torre con il dott. Carlo Bonavita nel predetto Comitato;

Decreta:

Il dott. Carlo Bonavita, direttore di divisione nel Ministero delle finanze, nella qualità di capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato componente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in sostituzione del dott. Pietro Torre.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1965
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 397. — BAIOCCHI

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Parma e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218:

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia, sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° settembre 1964 per i pubblici esercizi di Parma e provincia, con esclusione di quelli posti nel comune di Salsomaggiore-Terme; dal primo periodo successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana per i pubblici esercizi del comune di Salsomaggiore-Terme.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Ministro: Delle Fave

Tabelle delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (bars, ristoranti e trattorie) di Parma e provincia.

A) *Parma e Fidenza*

Camerieri:

Categoria degli esercizi:
1ª categoria L. 79.000;
2ª categoria L. 75.000;
3ª categoria L. 70.000.

B) *Comune di Salsomaggiore-Terme*

Camerieri:

Categoria degli esercizi:
1ª categoria:
alta stagione: luglio, agosto e settembre L. 79.000;
bassa stagione restanti mesi L. 64.000;
2ª categoria:
alta stagione: luglio, agosto e settembre L. 75.000;
bassa stagione restanti mesi L. 60.000;
3ª categoria:
alta stagione: luglio, agosto e settembre L. 70.000;
bassa stagione restanti mesi L. 56.000;

Note:

1) Per i dipendenti degli esercizi pubblici dei rimanenti Comuni della Provincia, si applicano le retribuzioni di cui alla tabella *A*) ridotte del 10 %.

2) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative e si intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia.

Alle retribuzioni di cui sopra vanno aggiunti i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, di tempo in tempo determinate con il prescritto decreto ministeriale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Delle Fave

(8643)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1965.

Approvazione di modifiche alle condizioni generali di polizza, per le assicurazioni in caso di morte, presentate dalle Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda delle Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza, per le assicurazioni in caso di morte, presentate dalle Compagnie riunite di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 22 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: Oliva

(8384)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 20 agosto 1965 alla Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), costituita per rogito Trojano in data 3 aprile 1951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Celestino Scarimboli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Classificazione tra le comunali di undici strade in comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 5 ottobre 1964, n. 204, con il quale il comune di Grosseto ha deliberato di approvare la proposta di classificazione a comunale delle seguenti undici strade di bonifica ubicate nel villaggio di Santa Maria di Rispescia in comune di Grosseto (complessivi km. 4+880):

1) via del Mare (n. 26); 2) via Maremma (n. 27); 3) via Santa Maria Goretti (n. 28); 4) via 1° Maggio (n. 29); 5) via del Plebiscito (n. 30); 6) via Indipendenza (n. 31); 7) via del Lavoro (n. 32); 8) via della Libertà (n. 33); 9) via della Costituzione (n. 34); 10) via dello Statuto (n. 35); 11) via Italia (n. 36);

Visto il voto 20 luglio 1965, n. 1079, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (lettera *A*) della citata legge;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate comunali le seguenti strade:

1) via del Mare (n. 26); 2) via Maremma (n. 27); 3) via Santa Maria Goretti (n. 28); 4) via 1° Maggio (n. 29); 5) via del Plebiscito (n. 30); 6) via Indipendenza (n. 31); 7) via del Lavoro (n. 32); 8) via della Libertà (n. 33); 9) via della Costituzione (n. 34); 10) via dello Statuto (n. 35); 11) via Italia (n. 36); (complessivi km. 4+800) ed incluse nell'elenco del comune di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Modalità relative alle conferenze periodiche in materia di energia elettrica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il n. 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sull'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

Le conferenze periodiche per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche, previste dal n. 7 dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono organizzate sul piano regionale in maniera da consentire l'esame dei problemi di sviluppo economico e sociale delle Regioni in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Possono formare oggetto delle conferenze:

1) i programmi generali di sviluppo interessanti la Regione in relazione alla programmazione di impianti elettrici adeguati allo sviluppo industriale, agricolo, edilizio e turistico della Regione stessa;

2) i rapporti con enti locali e pubblici;

3) i rapporti con l'utenza;

4) lo sviluppo delle applicazioni di energia elettrica;

5) l'assistenza e la consulenza agli utenti;

6) le attività tecniche e commerciali, con particolare riferimento ai servizi che interessano direttamente l'utenza;

7) i problemi di carattere generale concernenti la applicazione della politica tariffaria;

8) le relazioni pubbliche;

9) ogni altro problema connesso con le attività elettriche.

Art. 2.

Le conferenze sono indette e organizzate dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e presiedute dal presidente dell'Ente o, su sua delega, da un consigliere di amministrazione.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede altresì ad assicurare i servizi di segreteria delle conferenze.

Per ogni conferenza viene redatto, a cura della segreteria, apposito verbale che, sottoscritto dal presidente della conferenza, è depositato presso il Ministero del l'industria e del commercio.

In ciascun anno sono indette almeno tre conferenze regionali.

Art. 3.

Alle conferenze regionali partecipano:

1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante della Regione;

3) il Commissario del Governo per la Regione o un suo delegato;

4) un rappresentante di ogni Prefettura della Regione;

5) un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale della Regione;

6) un rappresentante di ogni Comune capoluogo di Provincia, nonchè per ciascuna Provincia, un rappresentante di un altro Comune scelto dal prefetto;

7) un rappresentante del Provveditorato regionale delle opere pubbliche;

8) un rappresentante dell'Ispettorato regionale forestale;

9) un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale agrario;

10) un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro;

11) un rappresentante dell'Intendenza di finanza della Provincia nella quale si svolge la conferenza;

12) un rappresentante del Provveditorato agli studi della Provincia nella quale si svolge la conferenza;

13) un rappresentante di ciascuna Università degli studi della Regione;

14) un rappresentante di ogni Camera di commercio, industria e agricoltura della Regione;

15) un rappresentante degli Enti provinciali del turismo della Regione, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

16) un rappresentante degli Enti pubblici economici operanti nella Regione, designato dal Ministro per l'industria e commercio;

17) cinque rappresentanti degli industriali della Regione;

18) due rappresentanti degli agricoltori della Regione;

19 due rappresentanti degli artigiani della Regione;

20) due rappresentanti dei commercianti della Regione;

21) un rappresentante delle aziende elettriche municipalizzate della Regione;

22) un rappresentante delle imprese elettriche autoproduttrici della Regione;

23) un rappresentante delle imprese produttrici e distributrici della Regione;

24) un rappresentante dei dirigenti di aziende della Regione;

25) cinque rappresentanti dei lavoratori della Regione.

La designazione dei rappresentanti delle categorie indicate nei numeri 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25) del comma precedente è richiesta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica alle associazioni più rappresentative della Regione nella quale la conferenza è indetta.

Sono invitati a partecipare alle conferenze, su determinazione del Ministro per l'industria e per il commercio, rappresentanti di organismi di ricerca e culturali e, qualora se ne ravvisi la necessità, esperti nella materia oggetto delle conferenze.

Art. 4.

La conferenza deve essere convocata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Dell'avviso deve essere data comunicazione almeno 15 giorni prima di quello fissato al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale potrà chiedere la iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti da trattare.

Art. 5.

Gli elementi emersi dalle conferenze sono sottoposti dal Ministro per l'industria per il commercio al Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8545)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8460)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 0,42%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8463)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8462)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali: n. 5 Lucchese e n. 6 Vittorio Emanuele.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Firenze in data 21 luglio 1964, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1) strada provinciale n. 5 - Lucchese;
2) strada provinciale n. 6 - Vittorio Emanuele;

Vista la relazione dell'Ufficio del Genio civile di Firenze in data 22 agosto 1964, n. 16859;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Firenze:

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Firenze fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », integrati dal pannello di identificazione strade, di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(8613)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 034512 Div. Gab. del 30 ottobre 1965, con la quale la Prefettura di Napoli comunica che è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Torre Annunziata il sig. Luigi Lettieri, in sostituzione del sig. Luigi Matrone, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, il sig. Luigi Matrone, dimissionario, con il sig. Luigi Lettieri, eletto sindaco del comune di Torre Annunziata;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Luigi Lettieri è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Torre Annunziata, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del sig. Luigi Matrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(8617)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il règio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 10 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8697)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luigi Cosenza, Console onorario di Guatemala a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Avellino, Agrigento, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Nuoro, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani.

(8687)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fortunato Tomàs Desimone, Console generale di Argentina a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Roma, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

(8755)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Willie Hickson, Console di Gran Bretagna a Venezia, con giurisdizione sulle provincie del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

(8756)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pierre Etienne Gruffaz, Console generale di Francia a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Valle d'Aosta.

(8757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Villanova Monteleone (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8708)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 977.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8709)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.708.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8710)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8711)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.826.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8414)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8415)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.162.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8416)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.366.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8417)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8418)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Carlantino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8419)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8420)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.607.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8421)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.662.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8422)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.466.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8423)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8424)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.622.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8425)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.199.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8426)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Santo Stefano d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.547.663, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8428)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.650.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8429)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1965, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.206.093, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8430)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.542.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8703)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.970.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8704)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.434.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8705)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1965, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.079.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8706)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di un reliquato di bonifica in comune di San Giorgio a Cremano (Napoli)

Con decreto interministeriale 19 agosto 1965, n. 1913, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno riportato al foglio n. 3, partita 1304, particella 337, del catasto del comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) della complessiva estensione di Ha 12.78, costituente pertinenza in destra dell'ex alveo Farina, a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere nella bonifica di Somma e Vesuvio.

(8621)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessanta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 ottobre 1965, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Avellino, costituita per rogito Di Pietro in data 10 luglio 1948, repertorio n. 20368;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.S.A. », con sede in Avellino, costituita per rogito Bellofiore in data 2 maggio 1961, repertorio n. 8429;

3) Società cooperativa edilizia « La Democratica », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 7 luglio 1948, repertorio n. 18496;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Edili Rinascita », con sede in Avellino, costituita per rogito Di Pietro in data 11 ottobre 1945;

5) Società cooperativa di consumo « Liberale Irpina », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 14 settembre 1945, repertorio n. 14384;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pace e lavoro », con sede in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 17 maggio 1949, repertorio n. 2775/1391;

7) Società cooperativa edilizia « Sabbazia », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 16 maggio 1945, repertorio n. 14150;

8) Società cooperativa edilizia « Santa Caterina », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 25 novembre 1958, repertorio n. 2401;

9) Società cooperativa di consumo « Aricola di consumo », con sede in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito Imbriani in data 11 aprile 1945, repertorio n. 5611;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Coodil », con sede in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito Valente in data 21 giugno 1958, repertorio n. 1737;

11) Società cooperativa « Agricola di consumo ed alimentari », con sede in Atripalda (Avellino), costituita per rogito Ercolino in data 23 luglio 1945;

12) Società cooperativa di consumo « L'Indipendente », con sede in Atripalda (Avellino), costituita per rogito Ercolino in data 1° agosto 1945;

13) Società cooperativa di consumo « Bagnolese », con sede in Bagnoli Irpino (Avellino), costituita per rogito Ercolino in data 9 maggio 1944, repertorio n. 3589;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Cerni in data 19 febbraio 1951, repertorio n. 5070;

15) Società cooperativa di consumo « Agricola di consumo », con sede in Manocalzati (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 16 agosto 1945, repertorio n. 14280;

16) Società cooperativa di consumo fra il personale S.A. M.G.U., con sede in Manocalzati (Avellino), costituita per rogito Ercolino in data 28 settembre 1945;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Partenio », con sede in Marcogliano (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 17 ottobre 1946, repertorio n. 15612;

18) Società cooperativa di consumo « Fra consumatori ed agricoltori », con sede in Montemarano (Avellino), costituita per rogito Ercolino in data 25 novembre 1945;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Della Stella », con sede in Rotondi (Avellino) costituita per rogito Titomanlio in data 31 maggio 1960, repertorio n. 31761;

20) Società cooperativa di consumo « Agricola di consumo », con sede in San Michele di Serino (Avellino), costituita per rogito Mariconda in data 10 marzo 1946, repertorio n. 10;

21) Società cooperativa agricola « Fra gli agricoltori », con sede in San Potito Ultra (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 6 maggio 1945, repertorio n. 14037;

22) Società cooperativa di consumo « Liberale », con sede in Santo Stefano del Sole (Avellino), costituita per rogito Ercolino in data 27 marzo 1945;

23) Società cooperativa di consumo « Agricola di consumo Valle del Sabato », con sede in Serino (Avellino), costituita per rogito Mariconda in data 7 aprile 1947, repertorio n. 360;

24) Società cooperativa di consumo « Il Risparmio », con sede in Sorbo Serpico (Avellino), costituita per rogito D'Amore in data 2 dicembre 1946, repertorio n. 14641;

25) Società cooperativa « Agricola popolare di consumo ed alimentare », con sede in Torre la Nocelle (Avellino), costituita per rogito Nuzzolo in data 12 dicembre 1945;

26) Società cooperativa « L'Economia », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 6 novembre 1946;

27) Società cooperativa di consumo « Giustizia e Libertà », con sede in Cittadella del Capo (Cosenza), costituita per rogito Grossi in data 29 luglio 1945;

28) Società cooperativa agricola « Fra reduci, combattenti, partigiani ed operai - La Rinascita », con sede in Cleto (Cosenza), costituita per rogito Solimena in data 14 novembre 1946, repertorio n. 899;

29) Società cooperativa « Fra lavoratori della terra Giuseppe Mazzini », con sede in Diamante (Cosenza), costituita per rogito Ordine in data 9 settembre 1945, repertorio n. 7559;

30) Società cooperativa « di Consumo e di lavoro - Il Lavoratore », con sede in Fuscaldo Marina (Cosenza), costituita per rogito Grossi in data 11 ottobre 1945, repertorio n. 4604;

31) Società cooperativa mista « Il Lavoratore », con sede in Montaldo Uffugo (Cosenza), costituita per rogito Taormina in data 11 luglio 1944, repertorio n. 7925;

32) Società cooperativa di consumo « Democristiana », con sede in Praia a Mare (Cosenza), costituita per rogito Lomonaco in data 2 aprile 1945, repertorio n. 201;

33) Società cooperativa di consumo « Democratica cristiana », con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), costituita per rogito Sarpi in data 5 dicembre 1944, repertorio n. 149;

34) Società cooperativa « La Stella Rossa », con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Pastore in data 15 ottobre 1944, repertorio n. 1539;

35) Società cooperativa di consumo « Dovere e Lavoro », con sede in Sangineto (Cosenza), costituita per rogito Grossi in data 18 giugno 1944, repertorio n. 3620;

36) Società cooperativa « La Riscossa », con sede in S. Fili (Cosenza), costituita per rogito Marsico in data 19 gennaio 1945, repertorio n. 1160;

37) Società cooperativa di consumo « La San Giacomese », con sede in San Giacomo in Cerzeto (Cosenza), costituita per rogito Goffredo in data 1° luglio 1945;

38) Società cooperativa « Agricola reduci e combattenti - Fratelli Bandiera », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Barberio in data 21 novembre 1945, repertorio n. 7896;

39) Società cooperativa di consumo « La Patriottica », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Barberio in data 24 agosto 1946, repertorio n. 8213;

40) Società cooperativa « Agricola di consumo di San Vincenzo la Costa », con sede in San Vincenzo la Costa (Cosenza), costituita per rogito Taormina in data 11 giugno 1944, repertorio n. 7910;

41) Società cooperativa edilizia « I.M.I.G. » Immobiliare mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 26 novembre 1958, repertorio n. 17416/1898;

42) Società cooperativa agricola « Tra Agricoltori della Daunia », con sede in Fogia, costituita per rogito Pepe in data 10 dicembre 1957, repertorio n. 41428;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Avvenire », con sede in Foggia, costituita per rogito Marano Delfino in data 12 dicembre 1960, repertorio n. 14333;

44) Società cooperativa « Fra lavoratori - San Francesco Patrono d'Italia », con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 27 febbraio 1957, repertorio n. 16821;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « Azione sociale - F.A.P.E. », con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Paolicelli in data 14 febbraio 1961, repertorio n. 11359,

46) Società cooperativa edilizia « Braccianti di Apricena », con sede in Apricena (Foggia), costituita per rogito Fortunati in data 25 ottobre 1961, repertorio n. 3198;

47) Società cooperativa agricola « Luigi Allegato », con sede in Cagnano Varano (Foggia), costituita per rogito Fortunati in data 10 maggio 1960, repertorio n. 782;

48) Società cooperativa tra pescatori « Sant'Antonio », con sede in Cagnano Varano (Foggia), costituita per rogito D'Apolito in data 13 giugno 1934, repertorio n. 3711;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Varano, con sede in Cagnano Varano (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 5 marzo 1954, repertorio n. 4579;

50) Società cooperativa agricola « Giovanni Bovio », con sede in Carapelle (Foggia), costituita per rogito Marano Delfino in data 26 aprile 1959, repertorio n. 5986;

51) Società cooperativa agricola « Tra Combattenti », con sede in Casalvecchio di Puglia (Foggia), costituita per rogito De Julio in data 20 maggio 1936, repertorio n. 15947;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Castelluccio dei Sauri (Foggia), costituita per rogito Borghesan in data 24 febbraio 1945, repertorio n. 15627;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fulgens », con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Carusillo in data 24 settembre 1959, repertorio n. 1368;

54) Società cooperativa edilizia « Case Nuove », con sede in San Nicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Brengola in data 16 gennaio 1962, repertorio n 14274;

55) Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Torremaggiore (Foggia), costituita per rogito Piccinino in data 1° novembre 1945, repertorio n. 3841;

56) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti operai minatori di Massa Marittima », con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Bonesi in data 16 ottobre 1948, repertorio n. 5871;

57) Società cooperativa agricola « La Rocca Agricola », con sede in Roccabianca (Parma), costituita per rogito Guareschi in data 30 marzo 1962, repertorio n 3794;

58) Società cooperativa edilizia « La Rocca Domus », con sede in Roccabianca (Parma), costituita per rogito Guareschi in data 17 dicembre 1957, repertorio n. 1696;

59) Società cooperativa « Consorzio Mangimi Bassa Parmense », con sede in Sissa (Parma), costituita per rogito Bandini in data 13 ottobre 1960, repertorio n. 12249;

60) Società cooperativa di produzione e lavoro « Jonica », con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 20 giugno 1955, repertorio n. 3836.

(8562)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 18 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,805	624,83	624,80	624,80	624,815	624,80	624,80	624,81
$ Can.	581,22	581,30	581,25	581,40	580,60	581,35	581,40	581,35	581,35	581,40
Fr. Sv.	144,65	144,64	144,655	144,635	144,65	144,66	144,635	144,65	144,66	144,65
Kr. D.	90,65	90,66	90,67	90,67	90,55	90,66	90,675	90,65	90,66	90,65
Kr. N.	87,50	87,50	87,50	87,49	87,53	87,50	87,45	87,50	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,82	120,80	120,82	120,80	120,80	120,81	120,795	120,85	120,81	120,82
Fol.	173,42	173,46	173,47	173,48	173,50	173,44	173,47	173,44	173,44	173,43
Fr. B.	12,59	12,59	12,5905	12,59	12,59	12,58	12,5885	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,48	127,49	127,505	127,48	127,50	127,49	127,4775	127,48	127,49	127,485
Lst.	1751,75	1751,80	1751,70	1751,80	1751,50	1751,80	1751,725	1751,80	1751,80	1751,90
Dm. occ.	156,18	156,15	156,13	156,145	156,15	156,19	156,13	156,19	156,19	156,14
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,1975	24,15	24,19	24,197	24,19	24,19	24,195
Escudo Port.	21,85	21,86	21,85	21,86	21,75	21,86	21,8575	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,44	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 18 novembre 1965

Rendita 5 % 1935	102,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,955
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,755
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1965

1 Dollaro USA	624,822
1 Dollaro canadese	581,40
1 Franco svizzero	144,635
1 Corona danese	90,672
1 Corona norvegese	87,487
1 Corona svedese	120,797
1 Fiorino olandese	173,475
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,479
1 Lira sterlina	1751,762
1 Marco germanico	156,137
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,859
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 5.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	871732 (nuda proprietà)	La Pegna Guglielmo fu Antonio, dom. a Roma. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Formisano Silvia fu Francesco Saverio ved. La Pegna, dom. a Napoli . .	150.000
Rendita 5 % (1935)	5810	Malogioglio Anna fu Domenico, moglie di Bianchini Francesco, dom. a Girgenti. *Annotazione*: Vincolata come dote della titolare, giusta atto 21 aprile 1924, rogato Fiandaca, notaio a Girgenti .	14.600
Id.	237373 (nuda proprietà)	Oddenino Pier Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Ceresole d'Adda (Cuneo). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Della Casa Margherita di Giovanni, ved. Oddenino Giovanni, dom. a Ceresole d'Adda (Cuneo)	128.000
Prestito Redim. 3,50 % (1934)	6103	Catenacci Gemma, nata in Rionero in Vulture, il 6 dicembre 1909, moglie di Iura Attilio, dom. a Rionero in Vulture (Potenza). *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 444.076 e come quella è vincolata come dote costituita alla titolare, giusta atto 16 settembre 1933, rog. Cudone, notaio in Rionero Vulture	30.000
Prestito Rif. fond. 5 %	124	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Saint Martin de Corléans, fraz. di Aosta	100.000
Rendita 5 % (1935)	143157 (nuda proprietà)	Recchia Elio di Rocco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Moncalieri (Torino). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Destefanis Bianca fu Tommaso, moglie di Recchia Rocco, dom. a Moncalieri (Torino)	30.000
Ricostruzione 3,50 %	180 (nuda proprietà)	Gillio Tos Renato fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Giunia fu Antonio, ved. Gillio Tos., dom. in Ivrea (Torino) . . . . *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Tirone Giunia fu Antonio ved. Gillio Tos, dom. in Ivrea (Torino) . . .	10.000
Prestito Redim. 3,50 % (1934)	521400 (nuda proprietà)	Cappella della Madonna della Neve in Clavesana (Cuneo). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Sampò Maria fu Antonio ved. Arnaldi, dom. in Benevagienna (Cuneo) .	10.200
Rendita 5 % (1935)	167968	Sirch Giuseppe fu Giovanni, dom. a Udine. *Annotazione*: Iscritta con dichiarazione che è ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare per la riscossione delle imposte di consumo del comune di Rocca del Colle (Bergamo), per il periodo dal 15 gennaio 1940 al 14 gennaio 1945, giusta domanda registrata ad Udine al n. 3433 il 25 gennaio 1940	15.300
Id.	140166 (nuda proprietà)	Belli Adele fu Italo, nubile, dom. a Roccasecca (Frosinone). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente a Belli Alfonsina e Ida fu Clemente, nubili, dom. a Roccasecca (Frosinone), giusta scheda di richiesta n. 1265 del 2 novembre 1937 della Direzione generale delle poste e telegrafi	18.800
Id.	264981 (nuda proprietà)	Mansi Lorenzo fu Gaetano, dom. a Napoli. *Annotazione*: L'usufrutto spetta congiuntamente e cumulativamente a Mansi Eleonora fu Gaetano, nubile, nata a Napoli il 2 febbraio 1904, dom. in Scala, vita natural durante e a Mansi Teresa fu Gaetano, nata a Napoli il 9 aprile 1924, dom. in Scala, finchè conserva lo stato nubile, giusta domanda della predetta Mansi Eleonora in data 25 gennaio 1956	200.000

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Roma, addì 20 ottobre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8615)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del Genio civile, e successive estensioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S).

L Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'A.N.A.S., via Mozambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate:

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte.

I candidati dovranno, inoltre, esplicitamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6), comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro quindici giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni, singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi in servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ov-

vero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati o degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta semplice del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

o) i coniugi e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che, comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del Trattato di San Germano, dello art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dello esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle Scuole superiori montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo 12 e della lettera *q*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al 12° dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 20.

Programma di esame

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistente al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma, andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volumi di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incalanamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extra-urbana, statistiche periodiche della circolazione in una Provincia, in una Regione e nella Nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname). Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

i) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in alsfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

l) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

m) prove sui materiali stradali e sulle terre;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difese relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di protezione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazioni di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Materiale da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

6) Macchine:

Macchinario stradale, (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume).

7) Fisica tecnica:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese: relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1965
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 369

Alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - ROMA

. . l . . sottoscritto . . (cognome e nome) . . . . chiede di essere amess . . a partecipare al concorso per esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . a . . . . il . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria rilasciato dall'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . e di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero di essere stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . ;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . ;

i) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . . . li . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(7385)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti per l'ammissione alla frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di educazione fisica, presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione degli educatori dei minorati della vista, di Roma, e per la concessione di quattro borse di studio ad altrettanti vincitori per la frequenza del corso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1731;

Visti gli articoli 1 (lettera *c*) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti per la frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di educazione fisica per le scuole per minorati della vista, con la concessione di quattro borse di studio.

Il corso si svolgerà presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di Roma, di specializzazione per i minorati della vista (via Casale San Pio V, n. 60, Roma) nell'anno scolastico 1965-66.

Art. 2.

Gli otto posti messi a concorso saranno assegnati, in base all'ordine di una graduatoria unica, ai primi quattro candidati di sesso maschile e ai primi quattro di sesso femminile della graduatoria predetta.

Nel caso in cui non vi siano nella graduatoria candidati in numero sufficiente a coprire i posti maschili o i posti femminili, i posti rimasti scoperti verranno assegnati ai candidati dell'altro sesso, in ordine di graduatoria.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, alla frequenza del corso di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto candidati vedenti.

Al concorso di cui al presente bando possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione quarta), entro quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo del competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare al Ministero qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano, comunque, interessare il concorrente.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, o certificato;

b) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

c) certificato di sana costituzione fisica. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato, infine, dovrà essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

d) diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica, in originale o in copia notarile;

e) certificato di residenza;

f) tutti i titoli di studio o di servizio, tutti i certificati di benemerenza o comunque, ritenuti utili ai fini della valutazione.

I candidati dovranno, inoltre, produrre, in duplice copia, un elenco in carta libera di tutti i documenti presentati.

Tutti i documenti o titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 6.

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dell'assenza di precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 4 coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di godimento dei diritti civili e politici, il certificato medico e il certificato di residenza dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso sarà compilata un'unica graduatoria di merito.

La qualifica di vincitore ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso, sarà attribuita a otto candidati, secondo le norme previste nel precedente art. 2.

Art. 8.

Qualora tra i vincitori ammessi alla frequenza del corso vi siano insegnanti di educazione fisica attualmente in servizio di ruolo, essi saranno considerati, per tutta la durata del corso, in servizio a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

In considerazione di quanto previsto nel precedente comma e del numero limitato delle borse di studio disponibili, si stabilisce che i predetti insegnanti di ruolo non possano concorrere alla assegnazione della borsa di studio.

Art. 9.

Le quattro borse di studio di cui ai precedenti articoli 1 e 8, dell'importo singolo di L. 50.000 lorde mensili, saranno attribuite, in ordine di graduatoria ad altrettanti vincitori (due di sesso maschile e due di sesso femminile) purchè essi non risultino in servizio di ruolo e a condizione che nella domanda di ammissione al concorso abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio.

Nel caso che le due borse di studio previste per i vincitori di un sesso non possano essere attribuite perchè i vincitori di quel sesso non siano in numero sufficiente o perchè risultino tutti di ruolo, o perchè non abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio, l'assegnazione delle due borse di studio potrà essere disposta a favore dei vincitori dell'altro sesso, per ordine di graduatoria, purchè per essi sussistano le condizioni necessarie per l'attribuzione delle borse di studio.

Art. 10.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, uno o più concorrenti compresi tra i vincitori, rinuncino alla frequenza del corso o ne siano dimessi, sarà disposta l'ammissione alla frequenza del corso e l'eventuale attribuzione della borsa di studio, al candidato o ai candidati che immediatamente seguono in ordine di graduatoria.

Il conferimento della borsa di studio, anche in tal caso, è subordinato all'esistenza delle due condizioni sopra previste (non rivestire la qualifica di insegnante di ruolo ed aver fatto espressa richiesta della borsa di studio nella domanda di ammissione al concorso).

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sarà costituita in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 232.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II) sarà formata in base ai punti riportati da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli prodotti a corredo della domanda, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'Istituto statale « Augusto Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 13.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che, quindi, non saranno ammessi al corso, potrà aver luogo dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia, i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1965
Registro n. 74 *Pubblica istruzione, foglio n.* 152

(8628)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 febbraio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 39, del 30 settembre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della fisica negli Istituti di istruzione classica scientifica e magistrale.

(8370)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia e psicologia, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale n. 40 del 7 ottobre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della pedagogia e psicologia, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(8472)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 30 ottobre 1965, sono stati pubblicati, nel supplemento n. 33 del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1964.

(8455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 26 giugno 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 26 giugno 1964, è stata pubblicata a pagina 762 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 7 del 1°-30 luglio 1965.

(8586)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alessandria - Sobborgo Castelceriolo/Lobbi; Basaluzzo Francavilla Bisio (Consorzio); Montaldo Bormida; Moncestino/Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 8 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) De Matteis dott. Vincenzo: Alessandria (Sobborgo Castelceriolo/Lobbi);
2) Taverna dott. Walter: Basaluzzo/Francavilla Bisio (Consorzio);
3) Ghislieri dott. Giuseppe: Montaldo Bormida;
4) Perfumo dott. Giorgio: Moncestino/Villamiroglio (Consorzio).
5) Busca dott. Alessandro: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 ottobre 1965

p. Il medico provinciale: GUANTI

(8378)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Certaldo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4701 del 29 dicembre 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Certaldo;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Firenze, dell'Ordine dei veterinari di Firenze e dell'Amministrazione comunale interessata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bandini dott. Giulio, direttore di sezione della Prefettura di Firenze;

Meschini dott. Stelio, veetrinario provinciale superiore titolare dell'Ufficio di Lucca;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica-veterinaria presso la Facoltà veterinaria della Università di Pisa.

Soldi dott. Giovanni, veterinario comunale di Empoli.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio veterinario provinciale di Firenze.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Firenze inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Firenze e del comune di Certaldo.

Firenze, addì 27 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(8504)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.